



*Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria*

**Seduta straordinaria di Inaugurazione
dell'Anno giudiziario tributario 2015**

Relazione del Presidente
Mario Cavallaro



Ambrogio Lorenzetti
La Giustizia

ROMA
Palazzo Spada – Aula di Pompeo
Consiglio di Stato
Piazza Capo di Ferro, 13
giovedì 19 febbraio 2015 ore 11,00



*Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria*

Seduta straordinaria di Inaugurazione
dell'Anno giudiziario tributario 2015

Relazione del Presidente
Mario Cavallaro

ROMA
Palazzo Spada – Aula di Pompeo
Consiglio di Stato
giovedì 19 febbraio 2015

Desidero preliminarmente porgere un vivo ringraziamento al Presidente del Consiglio di Stato Dott. Giorgio Giovannini ed un deferente saluto alla prestigiosa Istituzione che Egli guida e che ospita questa nostra cerimonia.

Ringrazio e saluto tutte le Autorità Istituzionali presenti, i Magistrati Tributarî e quelli degli altri Ordini Giudiziari, le autorità politiche, gli esponenti del mondo accademico, i rappresentanti del libero Foro, dell'Ordine dei Commercialisti e dell'Avvocatura dello Stato, i rappresentanti delle Associazioni dei Magistrati con particolare attenzione a quelle che operano nella Magistratura Tributaria, il personale delle segreterie e degli uffici delle Commissioni Tributarie ed il personale del Consiglio.

Abbiamo non casualmente inteso dare a questa seduta straordinaria del Consiglio di Presidenza il significato non più di una generica celebrazione, ma di una vera e propria inaugurazione dell'anno giudiziario tributario.

Non si tratta della rivendicazione orgogliosa di uno *status* peculiare, individuale o collettivo, dei giudici tributari, ma della consapevolezza che nel nostro sistema costituzionale vivente anche la magistratura tributaria svolge la funzione insostituibile della regolazione giurisdizionale - cioè terza, indipendente, autonoma e professionale - del possibile conflitto tra cittadino contribuente e Stato, nelle sue diverse articolazioni organizzative, istituzionali e territoriali.

Si è ormai, se non compiutamente, certo robustamente percorso il cammino che, partito da Corti Tributarie ritenute organi di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, le vede ora a pieno titolo riconosciute come organi della giurisdizione statale.

La soggezione solo alla legge, la spinta all'attuazione della giurisdizione in un giusto processo, come individuato nella Carta Costituzionale, che si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, preparato nella precipua materia giudica, con cognizione piena, in fatto ed in diritto, su ogni tributo di ogni genere e

specie, sono elementi tutti costitutivi di una nuova stagione della magistratura tributaria. Sui tempi di celebrazione dei processi, come richiesti dal dettato dell'art. 111 Cost., avrò modo di riferire in appresso.

Certo, da più parti, con intensità diversa, si segnala la persistente opacità di talune situazioni, che intaccano non tanto la sostanza della libertà ed indipendenza del Giudice Tributario, quanto l'apparenza di queste qualità, rientrando ormai nella cognizione comune anche in sede europea che gli elementi costitutivi dell'autonomia, terzietà ed indipendenza del giudice devono non solo esserci, ma anche apparire e farsi apprezzare come tali dal cittadino.

Di qui alcuni rilievi che prendono le mosse dalla stessa ormai arcaica denominazione formale delle corti tributarie, il cui *nomen juris* è ancora quello ottocentesco di "Commissioni Tributarie" di amministrativa memoria e che invece attendono impazienti un cambio di denominazione che, senza costi, ne chiarisca anche al profano la posizione ordinamentale, ma che non si arrestano ad esso avendo già il Consiglio, il mondo della magistratura tributaria e la stessa dottrina e giurisprudenza individuato molte criticità, di maggiore o minore intensità, che non spetta al Consiglio risolvere, ma segnalare rispettosamente al Governo ed al Parlamento, affinché si cerchino rimedi riformatori della sostanza e non consolatorie ma inutili e distruttive scorciatoie.

Quel che ci sembra di dover sottolineare è che, nel partecipare alla stagione riformatrice necessaria al Paese si deve tener conto, quanto alla giurisdizione tributaria, della sua forte e già intervenuta mutazione genetica e della sua idoneità, pur con le necessarie modifiche, a soddisfare le esigenze che emergono forti dall'economia e dalla società. Una risorsa dunque da utilizzare al meglio, e non un problema.

Infatti il modello di magistratura tributaria che ci consegna la realtà e non una sua disinformata caricatura con lo sguardo rivolto al passato è quello di organi giurisdizionali alla cui composizione contribuiscono ormai praticamente paritariamente giudici togati e non togati, provenienti dal mondo accademico e delle professioni.

Anche grazie ad un sempre più intenso sforzo di formazione, che il Consiglio intende ulteriormente rafforzare anche con la collaborazione con le Università e con altre istituzioni e soggetti professionali, culturali e scientifici interessati ai processi formativi degli attori della giurisdizione tributaria, i giudici togati ed i giudici non togati, nella loro unitaria azione giudicante, dimostrano diffusamente grande capacità culturale e scientifica e, grazie ad una laboriosità sempre più percepibile, contribuiscono nei due gradi di merito a dare risposte tempestive ed efficaci al bisogno di giustizia che, anche in campo tributario, è volto alla sollecitudine ed all'efficacia.

Sebbene permangano, al 31.12.2014, rispetto alle piante organiche stabilite nel c.d. Decreto Visco scoperture pari in totale al 26,76% dell'organico (su 4.668 giudici ne sono in servizio 3.419) anche grazie all'accelerazione delle procedure concorsuali e paraconcorsuali per la copertura dei posti vacanti e all'ormai prossimo riassorbimento di n. 369 idonei soprannumerari e di 65 componenti della Commissione Tributaria Centrale, che ha chiuso i suoi lavori al 31.12.2014, si può guardare con ottimismo al futuro, anche perché riteniamo:

- a) di poter procedere a breve ad una nuova fase concorsuale, essendo ormai in corso di completamento, grazie alla laboriosità degli uffici e all'impegno del Consiglio, tutte le procedure pendenti;
- b) di dover avviare una fase di riesame e redistribuzione dell'organico, ponderato sulla base delle nuove esigenze economiche del Paese, in coerenza gli obiettivi dell'art. 10 della Legge Delega.

Ormai pressoché paritario, si diceva, il numero dei magistrati togati delle varie giurisdizioni e quello dei giudici laici. Per l'esattezza, parità raggiunta nelle Commissioni Regionali (491, pari al 49,45%, magistrati togati e 502, pari al 50,55%, laici) e molto vicina anche nelle Commissioni Tributarie Provinciali (1.052 magistrati, pari al 43,36% e 1.374 laici, cioè il 56,64%).

Una situazione che consente di ipotizzare un equilibrio stabile fra componenti, che presenta caratteri tutt'altro che negativi, consentendo un apporto di esperienze plurali, un approccio multidisciplinare alla

giurisdizione ed una forte attitudine delle corti tributarie a porsi come giudice professionale, ma non burocratico.

Del resto a chi continua a manifestare perplessità basta ricordare come anche la Magistratura ordinaria abbia cospicui apporti di laici nell'esercizio della giurisdizione, anche in campi delicati e di grande rilevanza sociale come quello penale o minorile e come dunque il modello del giudice di mestiere non sia l'unico ed esclusivo modello della giurisdizione, che anzi dovrebbe forse ancor più aprirsi, non solo in campo tributario (pensiamo alla materia della famiglia e dei minori e al diritto industriale, commerciale e fallimentare, ma pensiamo anche al processo di giuria nel delicato campo penale), all'apporto delle categorie professionali e dei cittadini non professionisti ma particolarmente esperti.

Il buon funzionamento di un sistema plurale, che si avvale dell'apporto professionale integrato di funzionari pubblici degli ordini giudiziari e di c.d. "laici", deve essere sostenuto non solo da un apprezzabile livello di competenze specifiche ma – con ogni evidenza – anche da una cornice unitaria e da regole ordinamentali integrate che possano valorizzare l'autonomo esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'effettività dell'autogoverno, la concreta possibilità di esercizio delle funzioni di controllo.

Per rafforzare il profilo ordinamentale, che certamente potrebbe avere un punto di riferimento anche in una nuova disciplina della magistratura onoraria, stabile componente essenziale del sistema giudiziario italiano, il Consiglio sta sempre più concentrandosi sulla formazione professionale, su un rigoroso regime di incompatibilità e sul controllo del rigore deontologico e della laboriosità; di più ancora si potrà fare con le adeguate modifiche normative già segnalate dal Consiglio al Parlamento ed al Governo.

Al riguardo va evidenziato che il Consiglio ha già dato forte impulso al sistema disciplinare, non solo attraverso un concreto esercizio tempestivo dei singoli procedimenti, ma anche attraverso l'adozione di un nuovo regolamento che introduce la tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti e consente pertanto un più efficace perseguimento degli illeciti, ovviamente nei limiti della legislazione vigente, di cui da più parti si auspica

un ammodernamento anche per le altre magistrature speciali, specie per la necessità di introdurre meccanismi di separazione fra i soggetti che promuovono l'azione disciplinare, quelli che la istruiscono ed infine coloro che giudicano gli illeciti disciplinari.

Non meno importante è la concretizzazione del sistema ispettivo, che contiamo di rendere attività costante e programmata e non più solo episodica già a partire da quest'anno.

La Magistratura Tributaria non è solo impegnata nella trattazione di un gran numero di affari (al 31.12.2014 erano pendenti n. 443.991 cause innanzi alle C.T.P. e n. 129.875 innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali), ma anche e soprattutto nella trattazione di affari sempre più complessi e di cospicuo valore.

I 181.683 ricorsi pervenuti nel 2014 alle Commissioni Tributarie Provinciali trattano affari per un complessivo valore di € 17.517.431.431,50 (in calo rispetto al record del 2013, dove si toccarono i 23,970 miliardi), i 61.045 appelli rubricati avanti alle Commissioni Tributarie Regionali contengono domande il cui valore ammonta a 13 miliardi di euro circa, evidenziandosi anche l'ormai stabile fenomeno della diminuzione del contenzioso c.d. bagatellare e la concentrazione in pochi giudizi di casi di sempre maggior consistenza, a riprova che non è solo il numero in assoluto degli affari trattati, pur significativo, a caratterizzare l'importanza della giurisdizione tributaria.

Se ai nuovi ricorsi introitati si somma il valore dei ricorsi pendenti (440.401 davanti alle Commissioni Provinciali, con un valore di 33 miliardi e 453 milioni e 129.605 davanti alle Regionali, con un valore complessivo di € 19.199.543.00) si può ben apprezzare la rilevanza del compito che la Magistratura Tributaria è chiamata a svolgere nella regolazione dei conflitti di natura fiscale nel nostro Paese.

Di qui la necessità non tanto di una considerazione formale del ruolo della Magistratura Tributaria, quanto di un riconoscimento concreto e strutturale,

quanto a risorse, dotazioni organizzative e retribuzione della professionalità con cui essa è chiamata ad affrontare le difficili sfide del tempo presente.

Una magistratura che, nell'unità sostanziale delle giurisdizioni, faccia dunque valere la sua specialità, che deriva non tanto e non solo dalle radici precostituzionali, ma dalle competenze multidisciplinari di alto profilo che il giudice tributario è chiamato ad avere nel sistema interno, europeo ed internazionale della regolazione dei conflitti fra Stato e contribuente.

L'attuale assetto della magistratura tributaria, qui non parla il difensore d'ufficio, ma chi ha potuto apprezzarne la qualità della giurisdizione e la laboriosità, non è dunque arcaico o meritevole di uno sguardo di sufficienza, ma al contrario si propone come giudice moderno, robustamente innervato sia dalle magistrature togate, che vanno messe in grado di operare concretamente dando il loro apporto anche in questo settore, sia dalle competenze che i cittadini esperti apportano nei collegi giudicanti.

La composizione mista dei collegi giudicanti, che il Legislatore ha sempre voluto confermare nelle riforme postcostituzionali, sia con il DPR 636 del 1972, sia nel 1992 con il nuovo ordinamento del Decreto Legislativo 545, è un ponte tra la nostra cultura ed esperienza giuridica e quelle europee, come ad esempio quelle tedesca ed olandese.

Non ci sfuggono certamente le criticità di una giurisdizione a cui si domandano insieme particolare rigore e grande celerità, in quanto la tempestiva regolazione degli affari tributari è sovente di assoluta importanza per i cittadini e specialmente per gli operatori economici.

I dati consentono di registrare la conferma di una sempre maggiore celerità del tempo di trattazione dei procedimenti, e molte commissioni territoriali e del gravame sono ormai in grado di decidere affari a loro sottoposti da non più di un anno e a trattare con adeguata celerità le richieste cautelari. Infatti nel 2014 la media tra i tempi più lunghi e quelli più celeri registrati di trattazione dei processi tributari (i cosiddetti tempi medi) si assesta in circa 960 giorni per il primo grado di giudizio e supera di poco i 700 nel secondo grado.

L'adozione di un meccanismo da mutuare dal rito amministrativo, che preveda la perenzione dei ricorsi meno recenti (ultraquinquennali?) in difetto di concreta manifestazione di interesse alla loro trattazione, che qui affaccio come non riflettuta proposta, potrebbe aiutare a dare un quadro ancor più realistico delle vere pendenze dei giudizi tributari.

Tuttavia anche attraverso l'ormai prossima introduzione del processo telematico, su cui occorrerà prevedere investimenti e risorse umane, finanziarie e strumentali e misure di ampia digitalizzazione di tutta l'organizzazione giudiziaria tributaria, si può essere ottimisti, ancorché permanga anche il significativo tema del grado di legittimità del giudizio tributario, ormai giunto a numeri che impediscono alla Suprema Corte, che pure vi profonde energie di altissimo livello professionale ed organizzativo, di dare una tempestiva regolazione alle questioni sottoposte.

Ciò esula dalle competenze della giurisdizione tributaria in senso stretto, ma certo non si può non segnalare la necessità di una soluzione normativa in tema di ricorribilità in Cassazione delle decisioni tributarie e – più in generale – sull'abnormità nel nostro Paese della domanda di giustizia di legittimità, ormai stretta fra la tentazione della semplificazione, attraverso le procedimentali cause di inammissibilità o la cognizione sommaria, e l'esigenza di svolgere tuttavia un controllo, spesso rivelatosi necessario, sulle decisioni delle corti di merito.

Sta di fatto che, non solo nella giurisdizione tributaria, è impossibile, confrontandosi con gli altri paesi caratterizzati da evoluti sistemi giudiziari, ipotizzare una Corte Suprema, per di più dotata del potere di nomofilachia, che tratti decine, anzi ormai centinaia di migliaia di affari.

In generale, sempre più emerge l'esigenza di un giusto processo tributario, caratterizzato dallo schema costituzionale dell'art. 111, con corti indipendenti di fronte alle quali si confrontano in regime di parità i soggetti che sostengono le pretese pubbliche ed erariali ed i contribuenti, caratterizzato da una difesa anch'essa di regola tecnica e professionale sia del contribuente sia della parte pubblica.

Sicuramente utile all'attuazione di tale disegno sarà l'utilizzazione delle procedure informatiche – già in atto per l'assegnazione dei ricorsi – e l'attuazione del processo telematico di cui si è sopra detto e già avviato in fase sperimentale, che sicuramente è facilmente applicabile ad un rito asciutto ed ispirato al principio chiovendiano di concentrazione come quello tributario.

Pende inoltre in Parlamento una proposta di generale revisione del rito tributario di cui il Consiglio intende essere partecipe.

Resta anche, sullo sfondo, il nodo dell'oggetto della giurisdizione tributaria, qualificata come giustizia dell'atto e che tuttavia non può non gettare lo sguardo, nel giudicare, anche al rapporto tributario, come del resto è accaduto per la giurisdizione amministrativa.

L'attuazione della delega fiscale e la riforma della magistratura tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha espresso, per quanto di sua competenza, rispettoso com'è dei poteri del Governo e del Parlamento, la sua opinione che sia opportuno procedere, nei tempi che saranno ritenuti possibili ma quanto più solleciti, con l'attuazione della delega fiscale anche per quanto riguarda le misure relative alla giurisdizione, contenute nell'art. 10.

Ciò non perché la delega sia compiutamente soddisfacente, presentando invero talune criticità, come ad esempio l'introduzione (o reintroduzione) del giudice unico per gli affari di minore consistenza, che deve essere accompagnata dalla previsione di specifici requisiti del giudice su cui la delega tace, ma perché comunque è una buona occasione per porre mano a quel riordino concreto della materia che contribuirà a migliorare ancora la qualità e la tempestività dei giudizi tributari, ampliando anche la sfera della attività degiurisdizionalizzata.

Sullo specifico punto, il Consiglio è ben consapevole che ampliare le ipotesi di conciliazione in ogni stato e grado è momento di maturità giuridica ed espressione di quella collaborazione fra sistema statale, nella specie tributario, e cittadino da cui scaturisce una visione della giurisdizione, non solo in campo tributario, come funzione regolatrice del conflitto solo quando esso non è altrimenti risolubile.

Non dunque, anche nel campo tributario, una fuga dalla giurisdizione pubblica, ma una sua adeguata utilizzazione solo quando la collaborazione fra Stato e cittadino - con l'ausilio di soggetti professionalmente qualificati che ne garantiscano la qualità - non possa raggiungere una positiva regolazione del conflitto.

Da più parti, sempre cogliendo l'occasione della delega, o anche con separati provvedimenti normativi di modesto impatto, ma non irrilevanti, si segnala la necessità di un ripensamento del rapporto tra capi degli uffici giudiziari tributari e direttori delle segreterie, nell'ottica della restituzione ai

primi di poteri di vigilanza e di direzione effettiva degli uffici, sul modello di ogni altra giurisdizione; un altro dei tasselli necessari a costruire apparenza e sostanza di giurisdizione costituzionalmente orientata.

La delega può essere anche più in generale l'occasione, diretta o indiretta, per rafforzare lo *status* e la condizione del magistrato tributario non solo, ma anche, come diffusamente ed invano da tempo si chiede, sotto il profilo retributivo, essendo necessario mettere a punto un sistema di compensi non solo meno irrisorio, ma più equilibrato fra tutti i magistrati, parzialmente basato su meccanismi premiali certi e facilmente attuabili e controllabili; la non irrisorietà della retribuzione oltre che corrispondere a principi di giustizia e parità di trattamento almeno tendenziale facilmente percepibili è indispensabile anche sotto il profilo del riconoscimento compiuto della insostituibile funzione e dignità della magistratura tributaria, consentendo ad un tempo di pretenderne la necessaria qualità e laboriosità.

Questioni non minori, ma attinenti ad aspetti non solo organizzativi che talora diventano sostanza, sono sempre nell'ambito dell'esercizio della delega l'adozione di provvedimenti normativi generali di semplificazione dei percorsi talora del tutto ultronei e formalistici con cui si procede alle nomine, ai trasferimenti ed alle immissioni in possesso dei giudici tributari ed alla assegnazione di incarichi direttivi, semidirettivi o di funzione, tema nel quale il consiglio attua in via pretoria quanto di acceleratorio è possibile a legislazione vigente; merita attenzione anche il trattamento e lo *status* dei soggetti c.d. facenti funzioni, ai quali sovente si chiede un più deciso impegno senza adeguato riconoscimento corrispettivo.

Non attiene alla delega, ma alla condizione generale della giurisdizione tributaria, la ormai diffusa preoccupazione per le sedi fisiche, sovente a dir poco inadeguate, in cui essa viene esercitata, e per la diffusa mancanza di adeguate dotazioni strutturali e di personale ausiliario, capitolo di un tema, quello delle strutture di servizio statuali e della loro distribuzione ordinata, territoriale e per funzioni, che non riguarda solo la giustizia tributaria.

La questione sicuramente merita di essere trattata probabilmente anche con ripensamenti funzionali rispetto al passato che esulano dal presente intervento e dalla competenza del Consiglio; sta di fatto che coloro che sono

chiamati a dare indirizzi e governare i processi di ammodernamento del sistema, e cioè parlamento e governo, non possono trascurare chi attraverso le decisioni delle controversie tributarie contribuisce prioritariamente al buon andamento del paese.

Inoltre, infine e più sistemicamente, la *vexata quaestio* della stessa collocazione istituzionale della giurisdizione tributaria può trovare composizione nell'attuazione della delega o in altri provvedimenti, senza alcuna necessità di coltivare vecchie diatribe, ma nella consapevolezza che la scelta da fare è quella di collocare la magistratura tributaria (ed il suo organo di autogoverno, di cui brevemente parlerò al termine dell'intervento) nel sistema compiuto dell'autonomia ed indipendenza costituzionalmente protette e rilevanti delle magistrature, poiché non si può esercitare alcuna giurisdizione, sia essa ordinaria o speciale, se si è in posizione ancillare rispetto agli altri poteri dello Stato o a chi esercita funzioni di amministrazione attiva nella stessa materia oggetto della giurisdizione.

Il Consiglio di Presidenza

Questa dunque, la rotta da seguire, che riguarda anche la posizione del Consiglio, non per iattanza corporativa o orgoglio di stato, ma come espressione e conseguenza naturale del principio costituzionale sopra enunciato.

Il Consiglio, che opera nell'assetto voluto recentemente dal legislatore di organo di autogoverno a composizione non solo magistratuale, sta perseguendo prioritariamente tale obiettivo e di qui la rivendicazione di un più robusto ed organico riconoscimento dell'autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa e contabile, che sono tuttavia un guscio vuoto se non ci sono in concreto le risorse necessarie all'esercizio dei compiti che la legge assegna al Consiglio stesso.

Il Consiglio ha aperto una stagione anche di complessa autoriforma, regolamentare ed organizzativa, in quanto intende farsi carico, come ogni altra pubblica amministrazione, anche della necessità di dare efficacia ed efficienza al proprio agire in un quadro di parsimonioso contenimento della spesa pubblica.

A tal fine, il Consiglio ha già posto in essere misure di *spending review* (siamo fra le amministrazioni che hanno sul serio venduto su Ebay un ormai ingestibile parco auto di rappresentanza, sostituendolo con ben più modeste locazioni) ma non può che rilevare che il ruolo che è chiamato a svolgere in taluni campi richiede dotazioni e mezzi e non solo la buona volontà e l'impegno che i singoli e l'istituzione profondono; ciò vale anche per il nostro personale, a cui va il caloroso ringraziamento per l'opera svolta.

Il Consiglio auspica una più organica partecipazione collaborativa alla formazione dei provvedimenti normativi e di alta amministrazione nella materia di sua competenza e che saranno poi oggetto del lavoro della magistratura tributaria, nel rispetto della funzione di rappresentanza del ricco mondo associativo che da sempre caratterizza i giudici tributari e sta lavorando per rafforzare i suoi rispettosi ma consapevoli rapporti con gli altri organi di autogoverno delle magistrature, anche per cercare di

esprimere a livello europeo le posizioni della giurisdizione tributaria nazionale, essendo lo scenario europeo ormai insostituibile anche nella materia tributaria, dove gli ordinamenti ed i poteri nazionali non riescono più a regolare i casi proposti da una globalizzazione ormai inarrestabile e dalla necessità di dotare di regole il sistema economico europeo.

Molte ed ambiziose le iniziative che il Consiglio ha avviato:

- a) attività formativa e di continuo confronto con la realtà scientifica e culturale e con gli operatori professionali del settore, che si apre, pur nella riaffermazione delle proprie competenze allo svolgimento del compito, all'apporto degli altri soggetti interessati ai processi formativi nel mondo tributario, le Istituzioni professionali, il MEF, il mondo accademico e gli altri soggetti dell'attività tributaria;
- b) attività di diffusione della cultura della legalità fiscale, con un importante protocollo d'intesa con il MIUR che consentirà anche nelle scuole una presenza della magistratura tributaria;
- c) maggiore utilizzazione dei mezzi informatici, non solo come strumento per l'accelerazione dei processi tributari e la loro semplificazione e standardizzazione, ma anche come supporto all'attività istituzionale ed amministrativa del Consiglio stesso;
- d) forte iniziativa nel campo della verifica continua dell'efficacia, efficienza, professionalità e deontologia del magistrato tributario, con l'attuazione di un sistema ispettivo che veda il Consiglio non occhiuto controllore, ma protagonista di un dialogo fecondo e continuo con le articolazioni territoriali della Magistratura Tributaria, elevando sempre di più i già buoni livelli di qualità media e di laboriosità dei giudici tributari;
- e) richiesta di adozione di regole procedurali, vuoi legislative vuoi di natura strettamente amministrativa, che consentano la realizzazione dell'obiettivo di una maggiore sintesi dei procedimenti che hanno ad oggetto nomine, carriere e status del Magistrato tributario;
- f) richiesta, in tutti i campi e le materie di competenza del Consiglio, di adottare ogni volta che sia possibile procedure concertate con il MEF, la DGT ed ogni altro soggetto di volta in volta interessato, che produca l'effetto di una prevenzione di ogni possibile conflitto ed il risultato di una feconda ed efficace concertazione degli obiettivi e dei metodi per perseguirli;

- g) richiesta sistematica di audizione presso le competenti Commissioni parlamentari quando sono all'esame del parlamento provvedimenti legislativi che si occupano della materia.

Si tratta solo di un breve e non esaustivo catalogo di cose da fare e di obbiettivi da perseguire, per i quali è necessario:

- a) un più solido innervarsi dei principi, già contenuti nella legislazione vigente, di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile del Consiglio ed uno *status* dei consiglieri che consenta di armonizzare l'attività del Consiglio con quella degli altri Organi di autogoverno;
- b) una significativa riforma dell'organizzazione amministrativa del Consiglio rispettosa anche dei principi di autonomia ed atta a valorizzare la responsabilità, l'efficienza ed il merito di chi opera;
- c) una adeguata dotazione finanziaria, basata sulla realistica previsione del perseguimento delle missioni assegnate e non sui tagli lineari alle dotazioni precedenti a cui tuttora il Consiglio viene del tutto ingiustamente sottoposto, accompagnata beninteso da una riforma del sistema di rendicontazione basato sui principi della contabilità economico-patrimoniale.

E' opinione personale di chi parla, tratta tuttavia da ampia condivisione sociale, che al cittadino non interessi solo e soltanto che esista un giudice a Berlino, ma – assai di più – che ne esista uno prossimo, imparziale, professionale, efficiente e tempestivo.

Noi siamo certi che esistano le condizioni per superare definitivamente, se mai essa è esistita, una concezione coloristica della giurisdizione tributaria come giurisdizione minore e non professionale, da cui deriva l'idea insana, che evoco solo come argomento retorico, che essa possa svolgere il suo ruolo con i compensi risibili e le inadeguate risorse più volte denunciate e che il suo organo di autogoverno sia ridotto all'irrelevanza dall'asfissia economica e dal disinteresse istituzionale.

Siamo certi che la magistratura tributaria sarà anche in futuro con onore, dignità ed efficacia a servizio del Paese.

**SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AL 31/12/2014**

	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2014	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	993	-321	-24,43%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2426	-928	-27,67%
Totale Nazionale	4.668	3.419	-1249	-26,76%

di cui:	MAGISTRATI	% sul totale	LAICI	% sul totale
nelle n. 21 Commissioni Regionali	491	49,45%	502	50,55%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	1052	43,36%	1374	56,64%
Totale Nazionale	1543	45,13%	1876	54,87%

vanno inoltre considerati in aggiunta i:

Soprannumerari idonei in attesa	
di riassorbimento per interpello n.	369

Componenti della	
Commissione Tributaria Centrale n.	65

Prospetto riepilogativo nazionale - Anno 2014

Ambito	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2013	Numero di ricorsi/appelli pervenuti nel 2014	Variazione pervenuti rispetto al 2013		Numero di provvedimenti depositati nel 2014	Variazione depositati rispetto al 2013		Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2014	Variazione pendenti rispetto al 2013	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Nazionale	625.821	242.728	-14.690	-5,71%	302.438	-3.327	-1,09%	570.006	-55.815	-8,92%
Totale Regionali	123.227	61.045	6.308	11,52%	54.694	-4.450	-7,52%	129.605	6.378	5,18%
Totale Provinciali	502.594	181.683	-20.998	-10,36%	247.744	1.162	0,47%	440.401	-62.193	-12,37%

NOTA: Alcuni dati del 2013 possono differire da quanto già riportato in precedenti pubblicazioni in quanto rielaborati con il data base disponibile al 15/01/2015

COMMENTO AI DATI

Si denota un netto miglioramento generale nella situazione dei ricorsi pendenti al 31 dicembre del 2014, i quali risultano diminuiti nel complesso di quasi il 9%. Non può, tuttavia, non notarsi come tale miglioramento sia dovuto solo in parte ad un aumento della produttività delle Commissioni Provinciali e che, invece, esso derivi in massima parte da una brusca diminuzione di oltre il 10% dei ricorsi pervenuti presso tale grado di giudizio. Sul dato generale pesa anche il contemporaneo aumento di oltre l'11% degli appelli pervenuti presso le Commissioni Regionali e di un contestuale minore numero di oltre il 7% di depositi delle corrispondenti sentenze.

TEMPI MEDI DEL PROCESSO PER GRADO DI GIUDIZIO

GIORNI

CCTT Regionali	639
CCTT Provinciali	919

**PROSPETTO DEI RICORSI PERVENUTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

Valore delle controversie	ANNO 2014				ANNO 2013				VARIAZIONI 2014 RISPETTO A 2013			
	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,25 euro	14.112	23,12%	€ 12.108.539,02	0,09%	13.399	24,48%	€ 9.866.024,40	0,07%	713	1,30%	€ 2.242.514,62	0,02%
Da 2.582,25 a 20.000 euro	18.838	30,86%	€ 174.729.669,77	1,34%	17.962	32,82%	€ 163.527.059,83	1,23%	876	1,60%	€ 11.202.609,94	0,08%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	14.872	24,36%	€ 673.885.072,83	5,16%	13.869	25,34%	€ 639.186.175,60	4,80%	1.003	1,83%	€ 34.698.897,23	0,26%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	4.256	6,97%	€ 666.043.597,48	5,10%	4.204	7,68%	€ 661.511.656,89	4,96%	52	0,09%	€ 4.531.940,59	0,03%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	2.835	4,64%	€ 1.382.128.490,91	10,58%	2.785	5,09%	€ 1.329.641.970,65	9,98%	50	0,09%	€ 52.486.520,26	0,39%
Oltre 1.000.000 euro	1.548	2,54%	€ 10.158.515.677,36	77,74%	1.462	2,67%	€ 10.436.285.019,08	78,33%	86	0,16%	€ 277.769.341,72	-2,08%
Valore indeterminabile	4.584	7,51%	€ 0,00	0,00%	1.056	1,93%	€ 0,00	0,00%	3.528	6,45%	€ 0,00	0,00%
Totali	61.045	100,00%	€ 13.067.411.047,37	100,00%	54.737	100,00%	€ 13.324.232.303,54	100,00%	6.308	11,52%	€ 256.821.256,17	-1,93%

NOTA: Alcuni dati del 2013 possono differire da quanto già riportato in precedenti pubblicazioni in quanto rielaborati con il data base disponibile al 15/01/2015

Per quanto attiene gli appelli pervenuti nell'anno 2014 alle CTR, circa il 23% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 54% circa riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. Il 2,5% degli appelli totali è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 78% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini monetari.

Dal raffronto tra il 2014 ed il 2013 viene in rilievo a fronte di un aumento del numero degli appelli pervenuti, il relativo valore monetario è diminuito di circa il 2%, ma tale apparente incongruenza si giustifica dal fatto che l'aumento più consistente (il 6,45%) si è avuto per gli appelli di valore indeterminabile e che non concorrono al totale in termini monetari. Si conferma il dato del 2013 di una tendenza in aumento per circa il 3% del numero di appelli della fascia di valore da 0 a 20.000 euro.

**PROSPETTO DEI RICORSI PERVENUTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

Valore delle controversie	ANNO 2014				ANNO 2013				VARIAZIONI 2014 RISPETTO A 2013			
	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2.582,25 euro	79.955	44,01%	€ 55.133.947,97	0,31%	84.631	41,76%	€ 64.808.514,74	0,27%	-4.676	-2,31%	-€ 9.674.566,77	-0,04%
Da 2.582,25 a 20.000 euro	47.016	25,88%	€ 410.420.454,78	2,34%	53.994	26,64%	€ 455.177.138,10	1,90%	-6.978	-3,44%	-€ 44.756.683,32	-0,19%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	30.154	16,60%	€ 1.340.471.642,64	7,65%	34.502	17,02%	€ 1.514.841.875,68	6,32%	-4.348	-2,15%	-€ 174.370.233,04	-0,73%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	7.830	4,31%	€ 1.218.446.289,46	6,96%	8.853	4,37%	€ 1.374.286.867,70	5,73%	-1.023	-0,50%	-€ 155.840.578,24	-0,65%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	5.316	2,93%	€ 2.618.514.882,24	14,95%	5.839	2,88%	€ 2.885.965.012,33	12,04%	-523	-0,26%	-€ 267.450.130,09	-1,12%
Oltre 1.000.000 euro	2.573	1,42%	€ 11.874.444.214,41	67,79%	2.818	1,39%	€ 16.746.528.234,30	69,86%	-245	-0,12%	-€ 4.872.084.009,89	-20,33%
Valore indeterminabile	8.839	4,87%	€ 0,00	0,00%	12.044	5,94%	€ 0,00	0,00%	-3.205	-1,58%	€ 0,00	0,00%
Totali	181.683	100,00%	€ 17.517.431.431,50	100,00%	202.681	100,00%	€ 23.970.064.735,05	100,00%	-20.998	-10,36%	-€ 6.452.633.303,55	-26,97%

NOTA: Alcuni dati del 2013 possono differire da quanto già riportato in precedenti pubblicazioni in quanto rielaborati con il data base disponibile al 15/01/2015

Per quanto attiene ai ricorsi pervenuti nell'anno 2014 alle CTP, circa il 44% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre quasi il 70% riguarda le controversie di valore da zero a 20.000 euro, rappresentando però un valore in termini monetari di poco superiore al 2,6% di quello complessivo. Al contrario l'1,4% circa dei ricorsi è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 68% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini monetari.

Dal raffronto tra il 2014 ed il 2013 viene in rilievo che si è verificata una diminuzione di circa il 10% del numero dei ricorsi pervenuti ed il relativo valore monetario è diminuito di circa il 27%; tale differenza tra la diminuzione percentuale numerica e quella in termini di valore si giustifica dal fatto che la diminuzione più consistente (il 20,33%) si è avuta per i ricorsi di valore superiore al milione di euro e che influiscono, come abbiamo già denotato, in maniera determinante sul valore complessivo.

**PROSPETTO DEI RICORSI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	42.439	32,74%	€ 22.977.625,48	0,12%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	36.645	28,27%	€ 333.878.499,09	1,74%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	27.667	21,35%	€ 1.254.894.126,73	6,54%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	7.791	6,01%	€ 1.216.018.260,30	6,33%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	5.169	3,99%	€ 2.481.165.626,78	12,92%
Oltre 1.000.000 euro	2.511	1,94%	€ 13.890.608.963,01	72,35%
Valore indeterminabile	7.383	5,70%	€ 0,00	0,00%
Totali	129.605	100,00%	€ 19.199.543.101,39	100,00%

Per quanto attiene gli appelli pendenti al 31 dicembre 2014 presso le CTR, circa il 33% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 61% circa riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. Circa il 2% degli appelli totali è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e ,tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 72% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini di importo.

**PROSPETTO DEI RICORSI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	243.429	55,27%	€ 133.613.139,37	0,40%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	102.134	23,19%	€ 864.267.222,29	2,58%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	54.074	12,28%	€ 2.364.299.754,58	7,07%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	13.055	2,96%	€ 2.025.731.208,09	6,06%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	8.817	2,00%	€ 4.345.325.880,66	12,99%
Oltre 1.000.000 euro	4.468	1,01%	€ 23.720.608.725,45	70,91%
Valore indeterminabile	14.424	3,28%	€ 0,00	0,00%
Totali	440.401	100,00%	€ 33.453.845.930,44	100,00%

Per quanto attiene i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014 presso le CTP, circa il 55% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre oltre il 78% riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. Circa il 3% dei ricorsi totali è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 71% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini di importo.